

Deliberazione 18 giugno 2010, n. 1666.  
Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2010-2011.

LA GIUNTA REGIONALE  
delibera

- 1) di approvare il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, come da allegato facente parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 3 marzo 1994 n. 7 «Norme per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzione dell'Albo notziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta», art. 2 – comma 4

GIUGNO 2010  
CALENDARIO VENATORIO 2010 / 2011

INDICE

- Art. 1 Esercizio della caccia.
- Art. 2 Tesserino regionale – Carnet de Chasse.
- Art. 3 Cartoline e controllo dei capi abbattuti.
- Art. 4 Prelievo concesso ai carnets.
- Art. 5 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.
- Art. 6 Giornate ed orari di caccia.
- Art. 7 Modalità di prelievo.
- Art. 8 Strade interpoderali.
- Art. 9 Divieti.
- Art. 10 Aziende faunistico-venatorie.
- Art. 11 Cacciatori non residenti.
- Art. 12 Aree a caccia specifica.
- Art. 13 Unità di prelievo della specie camoscio.
- Art. 14 Unità di prelievo della specie capriolo.
- Art. 15 Unità di prelievo della specie cervo.
- Art. 16 Zone speciali di divieto caccia alla coturnice.
- Art. 17 Norme finali.

Allegato: Modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio;

Art. 1  
(Esercizio della caccia)

L'esercizio della caccia in Valle d'Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione vigente e dal presente calendario venatorio.

Art. 2  
(Tesserino regionale – Carnet de Chasse)

Per la stagione venatoria 2010-2011 sono previsti i seguenti carnets differenziati, di cui i carnets A, B, C e F mutuamente esclusivi:

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI, con validità dal 05.09.2010, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani a partire dal 15.08.2010, esclusi i giorni 02, 03 e 04.09.2010;

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI, con validità dal 05.09.2010, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani a 18.09.2010;

C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI, con validità dal 05.09.2010, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani a partire dal 15.08.2010, esclusi i giorni 29, 30.09.2010 e 01.10.2010;

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE, con validità dal 22.11.2010;

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE, con validità dal 22.11.2010;

F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA, con validità dal 19.09.2010.

Sui carnets devono essere registrati i capi di selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento prima d'incarnierare il selvatico.

Ad ogni esemplare abbattuto dovrà essere inoltre apposta al garretto o all'ala, in modo inamovibile, la relativa fascetta (differenziata per specie, sesso e classe del capo da abbattere) attestante la liceità del prelievo.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto.

I carnets e le fascette non usate devono essere restituiti all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre il 7° giorno dalla chiusura della caccia.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura «PRIMA STAGIONE DI CACCIA».

### Art. 3

(Cartoline e controllo capi abbattuti)

Ai carnets A, B e C sono allegare specifiche cartoline che devono essere interamente compilate a scrittura indelebile dopo l'abbattimento prima d'incarnierare il selvatico.

Tutti i capi abbattuti, unitamente alla cartolina, devono essere conferiti eviscerati, presso i Centri di Controllo della fauna per l'effettuazione delle misurazioni biometriche di norma il giorno dell'abbattimento e comunque entro e non oltre il primo giorno di apertura del Centro di controllo dopo l'abbattimento. La localizzazione dei Centri di Controllo, il funzionamento e le modalità per il conferimento degli animali abbattuti, verranno rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.

In caso fosse accertato il mancato conferimento dei capi abbattuti presso i centri di controllo, sarà applicato l'art. 46, comma 3, della l.r. 64/1994.

### Art. 4

(Prelievo concesso ai carnets)

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI.

Ai detentori di carnet A è concesso il prelievo delle specie CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO, con il limite personale giornaliero e stagionale di 5 capi tra Cervidi e Bovidi.

Le fascette corrispondenti ai capi prelevabili delle specie capriolo, cervo e camoscio sono assegnate nominativamente.

La fascetta è, di norma, utilizzata dall'assegnatario ma può, eventualmente, essere utilizzata anche da altri cacciatori titolari di carnet A nei seguenti casi:

a) da cacciatori che abbiano costituito con l'assegnatario, prima dell'inizio della stagione venatoria, una specifica squadra a ciò destinata; in questo caso la fascetta può essere utilizzata anche senza la presenza dell'assegnatario della fascetta esclusivamente dagli altri componenti della squadra in caccia singola o in squadra. Le squadre possono essere costituite esclusivamente fra cacciatori appartenenti alla stessa Circostrizione venatoria;

b) da soci di caccia occasionali non facenti parte della squadra di cui sopra, che stiano effettuando una uscita collettiva di massimo 3 persone con l'assegnatario della fascetta; in questo caso, è obbligatoria la partecipazione all'uscita collettiva dell'assegnatario della fascetta utilizzata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 7° giorno dalla chiusura della caccia.

Le modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio, le modalità di utilizzo delle fascette e le modalità dello svolgimento dell'esercizio venatorio nelle Aree a caccia specifica e nelle unità di prelievo sono stabilite con apposito regolamento, facente parte integrante del presente calendario.

I criteri per l'assegnazione nominale delle specie cervo, capriolo e camoscio e le modalità di composizione delle squadre, sono stabiliti con apposito regolamento a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria.

#### B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI.

Ai detentori di carnet B è concesso il prelievo delle specie LEPRE EUROPEA E LEPRE VARIABILE, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

La lepre europea e la lepre variabile non sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 7° giorno dalla chiusura della caccia.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie lepre europea e lepre variabile sono stabilite con apposito regolamento, facente parte integrante del presente calendario.

#### C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI.

Ai detentori di carnet C è concesso il prelievo delle specie GALLO FORCELLO, COTURNICE, PERNICE BIANCA E BECCACCIA, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

Il gallo forcello, la pernice bianca e la coturnice non sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 7° giorno dalla chiusura della caccia.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie gallo forcello, coturnice, pernice bianca e beccaccia sono stabilite con apposito regolamento, facente parte integrante del presente calendario.

I detentori dei carnets A, B e C possono cacciare, inoltre, le seguenti specie:

- CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, TORTORA, QUAGLIA.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 15 capi al giorno, cumulabili con le altre specie cacciabili.

Quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

La caccia alla cesena, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, merlo, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora deve essere esercitata senza l'ausilio dei cani.

- CINGHIALE E VOLPE, in modalità di caccia alla cerca.

Quote giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

#### D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE.

Il carnet D è rilasciato a ciascun capo-battuta e concede il prelievo in battuta della specie cinghiale secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

#### E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE.

Ai detentori di carnet E è concesso il prelievo in battuta della specie volpe secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

#### F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA.

È vietato l'ausilio dei cani.

Quota giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

### Art. 5

(Specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

Dal 05.09 al 14.11.2010:

- Camoscio,
- Capriolo,
- Volpe, caccia alla cerca.

Dal 19.09 al 17.11.2010

- Lepre europea (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento).
- Cinghiale, caccia alla cerca
- Cesena,
- Colombaccio,
- Cornacchia grigia,
- Cornacchia nera,
- Merlo,
- Ghiandaia,
- Tordo bottaccio,
- Tordo sassello,
- Tortora,
- Quaglia.

Dal 02.10 al 30.11.2010

- Beccaccia (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento).
- Pernice bianca (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento).
- Coturnice (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento, ovvero la chiusura al verificarsi di nevicata precoci).

Dal 02.10 al 17.11.2010:

- Lepre variabile (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento).

Dal 02.10 al 30.10.2010:

- Gallo forcello (fatto salvo il raggiungimento del 60% del tetto di abbattimento).

Dal 10.10 al 02.12.2010:

- Cervo (1° periodo).

Dal 11.12 al 20.12.2010:

- Cervo (2° periodo).

Dal 01.11 al 30.11.2010:

- Gallo forcello (fatto salvo il raggiungimento del 40% del tetto di abbattimento).

Dal 22.11.2010 al 20.01.2011:

- Volpe (caccia in battuta)
- Cinghiale (caccia in battuta).

La caccia al cervo e al cinghiale potrà essere chiusa anticipatamente dai Sindaci interessati con propria ordinanza nei comprensori nei quali si svolgono attività sportive invernali, ritenute non conciliabili con l'attività venatoria. La chiusura verrà resa nota tramite affissione delle ordinanze sindacali presso le bacheche delle Stazioni forestali competenti per territorio e contestuale trasmissione delle stesse per il tramite dell'Ufficio per la fauna selvatica al Comitato regionale per la gestione faunistico venatoria che provvederà a comunicarlo ai capi battuta e cacciatori interessati. Inoltre le stesse dovranno essere affisse in luoghi visibili sul territorio interessato e sulle vie di accesso al territorio stesso.

Le chiusure dei periodi di caccia alle singole specie nei vari settori, per il raggiungimento dei tetti di prelievo, sono rese note dalla struttura competente al Comitato regionale per la gestione venatoria e tramite avvisi SMS.

**Art. 6**  
(Giornate ed orari di caccia)

L'esercizio venatorio è consentito per tre giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. La settimana deve intendersi dal lunedì alla domenica. L'esercizio venatorio è consentito nei seguenti orari:

- agli ungulati in caccia di selezione (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale) da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
- per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe è consentita dal 22.11.2010 al 31.12.2010 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 16,30, dal 01.01.2011 al 20.01.2011 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 17,00.

Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, forniti dall'Ufficio meteorologico della Direzione protezione civile, sono i seguenti:

<b>Periodo</b>	<b>Sorgere del sole</b>	<b>Tramonto</b>	
dal 01.09 al 05.09.2010:	6.51	20.02	ora legale
dal 06.09 al 12.09.2010:	6.58	19.48	ora legale
dal 13.09 al 19.09.2010:	7.06	19.35	ora legale
dal 20.09 al 26.09.2010:	7.15	19.21	ora legale
dal 27.09 al 03.10.2010:	7.23	19.07	ora legale
dal 04.10 al 10.10.2010:	7.32	18.54	ora legale
dal 11.10 al 17.10.2010:	7.42	18.42	ora legale
dal 18.10 al 24.10.2010:	7.51	18.30	ora legale
dal 25.10 al 30.10.2010:	8.00	18.21	ora legale
dal 31.10 al 14.11.2010:	7.09	17.01	ora solare
dal 15.11 al 28.11.2010:	7.30	16.50	ora solare
dal 29.11 al 12.12.2010:	7.48	16.46	ora solare
dal 13.12 al 31.12.2010:	8.03	16.56	ora solare

È fatto divieto di vagare con armi prima delle ore 24.00 del 04.09.2010, salvo che il transito si effettui su una strada o su un sentiero per raggiungere una baita o un abitacolo permanente.

**Art. 7**  
(Modalità di prelievo)

**CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra)**

Per la stagione venatoria 2010-2011 è consentito il prelievo della specie camoscio all'interno delle Aree a caccia specifica (ACS) e all'interno delle unità di prelievo, ricadenti nel territorio regionale soggetto a caccia programmata e di selezione, elencate nell'art. 12 e nell'art. 13.

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- la designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in ogni ACS o sub-settore di ACS e in ogni unità di prelievo, in base alle risultanze dei censimenti per la stagione riproduttiva 2010; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

**MEZZI CONSENTITI**

- fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6x61 super express Von Hofe e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale
- CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

Le modalità inerenti ai controlli sanitari saranno specificate dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

avente le corna di altezza pari o inferiore a quella delle orecchie.

<b>CLASSI DI PRELIEVO</b>	<b>TOLLERANZE AMMESSE</b>
Piccolo dell'anno (Classe 0)	Nessuna
Maschio o Femmina di 1 anno (berlot)	Nessuna
Maschio	Nessuna
Femmina	Nessuna

Il prelievo all'interno delle classi maschio o femmina di un esemplare di 2-3 anni, di un esemplare di più 10 anni (senior) e di una femmina non allattante (asciutta) comporterà una nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2011-2012.

Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro dello capo, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i) e all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.

La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto ed alla consegna dello stesso presso la stazione forestale competente.

Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 3.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITÀ VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRÀ CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

#### **CAPRIOLO (Capreolus capreolus)**

Per la stagione venatoria 2010-2011 è consentito il prelievo della specie capriolo nelle Aree a caccia specifica (ACS) indicate nell'art. 12 e nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 14. Il prelievo sarà attuato attraverso:

- designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in base alle risultanze dei censimenti primaverili; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

#### **MEZZI CONSENTITI**

- fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6x61 super express Von Hofe, e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.
- CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

È vietato l'abbattimento di animali marcati e/o radiocollarati.

Sono ammesse le «tolleranze» sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

<b>CAPO ASSEGNATO</b>	<b>TOLLERANZA AMMESSA</b>
Classe 0 (Piccolo dell'anno)	Nessuna
Femmina	Nessuna

Maschio classe I (yearling)

In presenza di palco: individuo      Maschio adulto  
puntuto o Forcuto

Maschio adulto

In presenza di palco: individuo      Maschio classe I (yearling)  
palcuto

Per «Puntuto» si intende il capriolo che abbia sviluppato su entrambe le due aste una punta.

Per «Forcuto» si intende il capriolo che abbia sviluppato su almeno una o entrambe le due aste due punte.

Per «Palcuto» si intende il capriolo che abbia sviluppato su almeno una o entrambe le due aste tre punte.

Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2011-2012.

Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2011-2012.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2011-2012.

Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro dello stesso, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i), e di cui all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.

La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto ed alla consegna dello stesso presso la stazione forestale competente.

Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 3.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITÀ VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRÀ CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

CERVO (*Cervus elaphus*)

Per la stagione venatoria 2010-2011 è consentito il prelievo della specie cervo nelle Aree a caccia specifica (ACS) indicate nell'art.12 e nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 15.

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in base alle risultanze dei censimenti primaverili; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

Il prelievo potrà essere attuato mediante uscita collettiva nelle unità gestionali CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14.

MEZZI CONSENTITI

- fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 7 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.

Sono inoltre consentiti i seguenti calibri:

- .257 Weatherby Magnum;
- .6,5 x 284 Norma
- .6,5 x 65 RWS
- .6,5 x 68;
- .264 Winchester Magnum;
- .270 Winchester;
- .270 WSM
- .270 Weatherby Magnum.

• CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani. È vietato l'abbattimento di animali marcati e/o radiocollarati e vi è l'obbligo di segnalarne la presenza presso la Stazione forestale competente per territorio in caso di avvistamento.

Le modalità inerenti ai controlli sanitari verranno specificate dal Servizio veterinario dell'U.S.L. Sono ammesse le «tolleranze» sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

<b>CAPO ASSEGNATO</b>	<b>TOLLERANZA AMMESSA</b>
Piccolo dell'anno	Nessuna
Femmina	Nessuna
Maschio fusone (stanga semplice)	Maschio di 2 anni (stanga semplice)
Non coronato	Nessuna
Coronato	Non coronato

• Per «Coronato» si intende il cervo che presenta su entrambe le stanghe tre punte lunghe almeno tre centimetri al di sopra del mediano (pila).

Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2011-2012.

Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2011-2012.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2011-2012.

Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro dello stesso, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i), e di cui all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.

La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto ed alla consegna dello stesso presso la stazione forestale competente.

Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 3.

**IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITÀ VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRÀ CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.**

**LEPRE EUROPEA (Lepus europaeus)  
TETTO DI ABBATTIMENTO.**

Il contingente prelevabile, suddiviso per Comprensorio Alpino, è determinato in base agli abbattimenti registrati dal 19.09.2010 al 25.09.2010, presunti come indice pari al 20% del contingente massimo prelevabile.

Qualora le condizioni meteorologiche della suddetta settimana abbiano condizionato negativamente lo sforzo di caccia attuato, a giudizio insindacabile della struttura competente in materia di fauna selvatica, il contingente prelevabile potrà essere rideterminato in base agli



abbattimenti registrati dal 19.09.2010 al 02.10.2010, presunti come indice pari al 32% del contingente massimo prelevabile.

Tali determinazioni saranno comunicate con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 6 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da ferma.

LEPRE VARIABILE (*Lepus timidus*)

TETTO DI ABBATTIMENTO: 30 capi così suddivisi:

Comprensorio Alpino Alta Valle: 10 capi;

Comprensorio Alpino Media Valle: 15 capi;

Comprensorio Alpino Bassa Valle: 5 capi.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da ferma.

GALLO FORCELLO (*Tetrao tetrix*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo, calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando il successo riproduttivo in base ai censimenti estivi da effettuarsi per aree campione, sarà da completarsi nella misura del 60% nel periodo compreso tra il 02.10 e il 30.10.2010 e nella misura del 40% nel periodo compreso tra il 01.11 e il 30.11.2010; la percentuale di capi eventualmente non prelevata nel corso del primo periodo è cumulabile con quella prevista per il periodo successivo; parimenti gli esemplari prelevati in eccesso rispetto alla percentuale del 60% prevista per il primo periodo, concorrono al raggiungimento del tetto complessivo.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 4 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

È FATTO DIVIETO DI ABBATTERE LA FEMMINA DEL GALLO FORCELLO.

PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi. Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

COTURNICE (*Alectoris graeca*)

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un ulteriore capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 3 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

La caccia alla coturnice potrà essere chiusa, anche localmente, mediante decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali qualora abbiano a verificarsi nevicate precoci e consistenti, ovvero la stima del rapporto giovani/adulti risulti particolarmente sfavorevole in base all'analisi dei dati pluviometrici.

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 3 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 20 capi.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

CACCIA ALLA CERCA: dal 5 settembre al 11 novembre 2010, senza l'ausilio dei cani.

La consegna presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sito in Loc. Amérique, nel Comune di QUART, di un esemplare di volpe regolarmente abbattuto, al fine del monitoraggio sanitario, costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2011-2012, attribuita dal Comitato regionale per la gestione venatoria secondo proprio regolamento interno.

MEZZI CONSENTITI

- fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6x61 super express Von Hofe, e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;
- fucile con canna ad anima liscia.

CACCIA IN BATTUTA: dal 22 novembre 2010 al 20 gennaio 2011.

a) durante lo svolgimento delle battute è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4.

b) tutti i partecipanti ad ogni battuta devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della battuta, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità.

## MEZZI CONSENTITI

- fucile con canna ad anima liscia.

## MODALITÀ:

- a) la caccia in battuta alla volpe può essere esercitata per non più di due giorni settimanali, ad esclusione del martedì e del venerdì;
- b) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la battuta deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio nel quale devono essere riportati: i Comuni e le località dove si effettua la battuta, i nominativi dei partecipanti nonché l'ora di inizio della battuta;
- c) la battuta alla volpe può essere effettuata in zone ove non sono prenotate battute al cinghiale; la battuta potrà interessare un massimo di n. 2 Comuni;
- d) la caccia in battuta alla volpe può avvenire solo se esercitata da gruppi composti da un minimo di due cacciatori fino ad un massimo di quindici cacciatori;
- e) per esercitare la caccia in battuta alla volpe è obbligatorio l'impiego di cani da tana;
- f) è vietata la caccia in battuta alla volpe il giorno 25.12.2010.

## CINGHIALE (Sus scrofa)

CACCIA ALLA CERCA: dal 19 settembre al 17 novembre 2010.

## MODALITÀ:

La caccia alla cerca è attuata:

- dal 19 settembre al 17 novembre con l'eventuale ausilio dei cani;
- in base a specifico piano di prelievo selettivo, redatto a cura dell'Amministrazione regionale; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: sino al raggiungimento del piano di prelievo;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.;
- è consentito l'uso del fucile a canna liscia unicamente con munizioni a palla intera, nonché l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale;
- è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico.

Nell'ottica di proseguire la ricerca biometrica sulla popolazione regionale del cinghiale e sulla sua dinamica, si invita alla raccolta integrale dell'apparato riproduttore e degli eventuali feti di ogni femmina abbattuta, da consegnare presso la Stazione forestale nel cui territorio è avvenuto l'abbattimento o presso la Stazione forestale del Comune di residenza.

CACCIA IN BATTUTA: dal 22 novembre 2010 al 20 gennaio 2011.

## MODALITÀ:

- a) la caccia in battuta è consentita solo ed unicamente nei settori individuati e riportati su apposita cartografia dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali; eventuali richieste di modifiche alla ripartizione del territorio devono pervenire, da parte del Comitato regionale per la gestione venatoria, agli uffici competenti entro e non oltre il 30.07.2010;
- b) la caccia in battuta al cinghiale è vietata in tutte le zone in cui vige il divieto di esercitare attività venatoria, così come elencate nella vigente normativa;
- c) possono effettuare la caccia in battuta al cinghiale i cacciatori in regola con il tesseramento, iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale, ferma restando la regola che ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra;
- d) le squadre, limitate per l'intero territorio regionale al numero massimo di 10, vengono singolarmente designate dal Comitato regionale per la gestione venatoria a cacciare in un singolo Comprensorio alpino, rispettando in prima istanza il principio del legame cacciatore-territorio, secondo lo schema seguente:
  - ALTA VALLE: 2 squadre nei settori: PD1, MO1, MO2, AR1, AR2, VI1, VI2, AY1;
  - MEDIA VALLE: 5 squadre di cui: 3 squadre nei settori: ET1, VA1, AO1, AO2, NU1, NU2, NU3, NU4; 2 squadre nei settori: CH1, CH2, CH3, CH4, AN1;
  - BASSA VALLE: 3 squadre nei settori: VE1, VE2, VE3, BR1, PB1, PM1, PM2, GA1;le squadre, all'interno dei settori assegnati, devono rispettare il criterio della turnazione;

- e) le squadre, coordinate da un capo battuta e uno o più vice capo battuta, che, in assenza del capo, svolgono le sue funzioni, devono essere composte da un minimo di 60 persone, purché almeno 30 componenti siano venatoriamente residenti nelle sezioni ricadenti nei settori del Comprensorio alpino in cui la squadra sarà designata a cacciare ai sensi del comma f);
- f) i criteri di priorità per l'accettazione e la designazione delle squadre nei settori, di cui al comma d) del presente articolo, a cui dovrà attenersi il Comitato regionale per la gestione venatoria, sono stabiliti nel modo seguente:
- presentazione della domanda nel rispetto dei termini stabiliti al comma j);
  - avere effettuato le battute di caccia durante la stagione precedente negli stessi settori di cui al comma d);
  - avere un numero maggiore di componenti residenti venatoriamente nei settori di assegnazione oltre al minimo stabilito dal comma e);
- g) le funzioni di capo battuta e vice capo battuta possono essere rivestite solo da cacciatori in possesso del relativo attestato di riconoscimento regionale;
- h) le squadre possono effettuare le battute esclusivamente nei settori in cui sono state designate a cacciare; ogni squadra potrà effettuare al massimo 2 battute alla settimana ad eccezione del martedì e del venerdì;
- i) è vietata la caccia in battuta al cinghiale il giorno 25.12.2010;
- j) il capo battuta deve presentare al Comitato regionale per l'esercizio venatorio, entro e non oltre il 15 ottobre 2010, apposita domanda per l'iscrizione della propria squadra nell'apposito «Registro regionale delle squadre al cinghiale»; la domanda deve contenere:
- elenco nominativo di tutti i componenti la squadra, con indicazione del numero di Carnet de chasse, forniti anche su supporto magnetico in formato elettronico ad uso foglio di calcolo compatibile con i sistemi PC; qualora i suddetti dati siano forniti errati o incompleti, si provvederà all'esclusione del nominativo corrispondente;
  - nominativo del capo battuta e dei vice-capi battuta;
  - opzione per il Comprensorio Alpino in cui effettuare la caccia in battuta al cinghiale, nel rispetto dei numeri minimi previsti al comma d) del presente calendario;
- k) il Comitato regionale per la gestione venatoria, rilascia ad ogni capo battuta apposito CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE, nel quale devono essere indicati i nominativi dei componenti la squadra. Unitamente al tesserino di cui sopra viene rilasciato un congruo numero di schede biometriche di abbattimento, sulle quali annotare i capi abbattuti; il tesserino e le schede devono essere compilate in maniera indelebile in ogni loro parte;
- l) per l'effettuazione di una battuta occorre un numero di cacciatori non inferiore a 20; tale numero deve essere raggiunto con cacciatori iscritti nella squadra designata nel settore dove la battuta viene eseguita. Raggiunto tale numero possono partecipare alla battuta componenti di altre squadre con arma fino ad un massimo di 15 e, in qualità di accompagnatori senza arma, a loro totale rischio, consapevoli di sollevare con la loro partecipazione l'Amministrazione regionale ed il Comitato regionale per la gestione venatoria da qualsiasi responsabilità civile e penale, persone che non siano cacciatori, per un numero massimo di 5 unità giornaliere;
- m) il numero massimo di cani utilizzabili nel corso di una battuta è di 15 unità;
- n) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la battuta, deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio, nel quale devono essere riportati: il settore dove si effettua la battuta nonché l'ora ed il luogo del ritrovo, intendendo con tale termine il luogo di raduno per il coordinamento della battuta;
- o) copia del suddetto modulo deve essere trattenuta dal capo battuta o dal suo vice capo battuta e deve essere aggiornata riportando obbligatoriamente la località, il numero ed il nominativo dei partecipanti prima dell'inizio della battuta, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal presente articolo alla lettera l);
- p) i cacciatori autorizzati ed iscritti alla battuta provvederanno a delimitare il territorio di battuta con cartelli, forniti dal Comitato regionale per la gestione venatoria; detti cartelli dovranno essere collocati sulle vie principali di accesso alla zona di battuta;
- q) il Comitato regionale per la gestione venatoria, sentiti i capi battuta, è incaricato di redigere il programma settimanale delle battute, facendo in modo che tale programma venga comunicato alle Stazioni forestali ed alle Sezioni comunali cacciatori, competenti per territorio, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì della settimana precedente; eventuali variazioni

ritenute utili per il contenimento dei danni devono essere concordate all'unanimità e comunicati al Comitato ed alla Stazione forestale competente;

r) in ogni singolo settore di cui alla lettera d) può essere effettuata una sola battuta giornaliera e non più di due battute alla settimana purché le stesse non siano consecutive; per battuta si intende l'attività venatoria di una squadra composta dal numero di cacciatori di cui alla lettera l), che si protrae per tutta la giornata nel rispetto dell'orario di cui all'art. 6 e che può comprendere battute successive nel settore prescelto e con le modalità previste dal presente calendario. Possono essere effettuate contemporaneamente battute svolte in settori contigui, purché le stesse non confinino tra loro; è possibile effettuare una battuta unica, a cavallo tra due settori, anche unendo due squadre;

s) settimanalmente ogni capo o vice capo battuta dovrà compilare un apposito formulario da consegnare al Comitato regionale per la gestione venatoria, circa l'esito della battuta svolta;

t) tutti i partecipanti ad ogni battuta devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della battuta, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità;

u) la caccia al cinghiale in battuta è consentita con l'uso del fucile a canna liscia, unicamente con munizioni a palla intera, nonché con l'uso del fucile a canna rigata, anche con l'ausilio del cannocchiale, con calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40 ed anche con l'ausilio di cani; nel corso della battuta è vietata la detenzione di munizione spezzata; è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico;

v) durante lo svolgimento delle battute è consentito l'uso di radio ricetrasmettenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4;

w) per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare abbattuto di cinghiale dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.;

x) per una migliore organizzazione e condivisione delle battute, si prevede una programmazione del numero delle stesse e dei relativi settori, da concordare tra i rappresentanti di Circostrizione ed i Capi battuta.

Nell'ottica di proseguire la ricerca biometrica sulla popolazione regionale del cinghiale e sulla sua dinamica, si invita alla raccolta integrale dell'apparato riproduttore e degli eventuali feti di ogni femmina abbattuta, da consegnare presso la Stazione forestale nel cui territorio è avvenuto l'abbattimento o presso la Stazione forestale del Comune di residenza.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITÀ VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRÀ CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERÀ LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

#### Art. 8 (Strade interpoderali)

Fermo restando i disposti della l.r. n. 17 del 22.04.1985, il transito dei cacciatori con veicoli a motore su strade non classificate regionali, statali o comunali carrozzabili è vietato fra la mezz'ora antecedente il sorgere del sole e la mezz'ora antecedente il tramonto o, comunque, sino al termine dell'esercizio venatorio da parte del singolo cacciatore.

In quest'ultimo caso il cacciatore che decide di terminare la sua giornata di caccia, deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del Carnet de chasse, mediante perforazione, il termine dell'esercizio venatorio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per quanti esercitano la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe, ferme restando le disposizioni della l.r. n. 17 del 22.04.1985.

Gli assegnatari della specie cervo sono autorizzati al recupero del capo abbattuto secondo le disposizioni previste dalla l.r. n. 31 del 05.12.2005.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i cacciatori disabili (muniti del contrassegno di cui al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176), aventi un'invalidità superiore all'80%, sono autorizzati a circolare esclusivamente in una sola strada interpoderale

scelta all'inizio della giornata di caccia senza limitazioni di orario; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria. I cacciatori amputati agli arti inferiori o portatori di protesi esterne ortopediche o paraplegici, sono autorizzati a circolare senza limitazioni d'orario sulle strade interpoderali; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e ai loro invitati, relativamente al transito sulle strade situate all'interno delle Aziende stesse.

#### Art. 9 (Divieti)

Oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel presente calendario venatorio, è fatto divieto di:

- a) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve, fatta eccezione per: il camoscio, il capriolo, il cervo, il cinghiale, i tetraonidi e la volpe;
- b) esercitare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, salvo gli aventi diritto;
- c) uscire con i cani nei giorni di martedì e venerdì sia nel periodo di addestramento che nel periodo venatorio;
- d) uscire con i cani nei giorni 02, 03 e 04.09.2010 per i detentori di carnet A;
- e) uscire con i cani nei giorni 16, 17 e 18.09.2010 per i detentori di carnet B;
- f) uscire con i cani nei giorni 29 e 30.09.2010 e 01.10.2010 per i detentori di carnet C;
- g) asportare le mammelle ai capi di camoscio femmina abbattuti;
- h) esercitare l'attività di addestramento cani se non in regola con il tesseramento;
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nella allegata cartografia;
- j) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta.

#### Art. 10 (Aziende faunistico-venatorie)

L'esercizio della caccia nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie è disciplinato dalle singole autorizzazioni.

Per tutto quanto non previsto in esse, vale quanto disciplinato dal vigente calendario venatorio. Contestualmente alla presentazione del piano di abbattimento annuale, le Aziende faunistico-venatorie fissano per i cervidi e il camoscio i giorni di apertura e chiusura, ritenuti più idonei per il loro prelievo, all'interno del periodo compreso tra lo 01.09.2010 e il 30.11.2010.

Per il cinghiale e la specie volpe il prelievo deve essere compreso nel periodo 01.09.2010 – 31.01.2011, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa vigente.

I piani di abbattimento saranno approvati tenendo conto anche del periodo di abbattimento, che dovrà essere specificamente richiesto.

Per le altre specie i periodi sono quelli indicati all'art. 5 del presente calendario.

L'orario di caccia nelle aziende faunistico-venatorie è quello di cui all'art. 6 del presente calendario.

#### Art. 11 (Cacciatori non residenti)

È ammesso ad esercitare l'esercizio venatorio sul territorio regionale un numero massimo di 31 cacciatori provenienti dalle altre regioni italiane, pari al 2% dei cacciatori residenti, così suddivisi:

- Carnet de chasse per la caccia agli ungulati: n. 26;
- Carnet de chasse per la caccia ai lagomorfi: n. 3;
- Carnet de chasse per la caccia ai galliformi alpini: n. 2.

Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Comitato regionale per la gestione venatoria entro i termini stabiliti dallo stesso.

La designazione dei cacciatori ammessi è effettuata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3634 del 14 dicembre 2007 e la loro assegnazione ai singoli Comprensori Alpini è effettuata dal Comitato regionale per la gestione venatoria sulla base dei criteri contenuti nel Piano regionale faunistico-venatorio.

#### Art. 12 (Aree a caccia specifica)

Per la stagione venatoria 2010-2011, le Aree a caccia specifica sono le seguenti.

A) Area a caccia specifica per le specie cervo e camoscio:

- ACS 1, denominata «Val Ferret», con territorio nel comune di COURMAYEUR;
- ACS 5, denominata «Becca d'Aver», con territorio nei comuni di NUS, VERRAYES e TORGNON;
- ACS 6, denominata «Monte Zerbion», con territorio nei comuni di SAINT-VINCENT e CHÂTILLON.

B) Aree a caccia specifica per le specie cervo, camoscio e capriolo:

- ACS 2, denominata «Mont de la Saxe – Mont Cormet», con territorio nei comuni di COURMAYEUR, MORGEX e PRÉ-SAINT-DIDIER;
- ACS 3, denominata «Mont Fallère», con territorio nei comuni di ÉTROUBLES, SAINT-OYEN, SAINT-RHÉMY-EN-BOSES, GIGNOD, AOSTA, SARRE, SAINT-PIERRE, SAINT-NICOLAS e AVISE;
- ACS 4, denominata «La Granda», con territorio nei comuni di OYACE, BIONAZ, VALTOURNENCHE, TORGNON, NUS e QUART;
- ACS 14, denominata «Mont Nery», con territorio nei comuni di BRUSSON, CHALLAND-SAINTANSELME, CHALLAND-SAINT-VICTOR, GABY e ISSIME.

C) Aree a caccia specifica per la specie camoscio:

- ACS 6, denominata «Monte Zerbion», con territorio nei comuni di AYAS, BRUSSON;
- ACS 7, denominata «Perloz», con territorio nei comuni di PERLOZ, ARNAD, DONNAS;
- ACS 8, denominata «Gressoney», con territorio nei comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN e GRESSONEY-LA-TRINITÉ;
- ACS 9, denominata «Testa Grigia», con territorio nei comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN e GRESSONEY-LA-TRINITÉ;
- ACS 10, denominata «Comagne», con territorio nei comuni di BRUSSON, CHALLAND-SAINTANSELME ed ÉMARÈSE;
- ACS 11, denominata «Clavalité», con territorio nel comune di FÉNIS;
- ACS 12, denominata «Dondena», con territorio nel comune di CHAMPORCHER;
- ACS 13, denominata «Plontaz», con territorio nei comuni di VALGRISENCHÉ, ARVIER, RHÉMESSAINT-GEORGES;
- ACS 15, denominata «Ruitor-Lesenev», con territorio nei comuni di LA THUILE, LA SALLE, AVISE, ARVIER e VALGRISENCHÉ.

D) Aree a caccia specifica per la specie camoscio e capriolo:

- ACS 16, denominata «Bosco Nero», con territorio nei comuni di GABY e ISSIME;
- ACS 17, denominata «Champorcher», con territorio nei comuni di CHAMPORCHER e PONTBOSET.

Nelle zone di cui alla lettera A è consentito cacciare esclusivamente le specie cervo e camoscio, nelle zone di cui alla lettera B esclusivamente le specie cervo, camoscio e capriolo, nelle zone di cui alla lettera C esclusivamente la specie camoscio, nelle zone di cui alla lettera D esclusivamente le specie camoscio e capriolo, secondo i piani di prelievo e le modalità contenute nell'art. 7 del presente calendario.

I confini e le delimitazioni delle predette Aree a caccia specifica risultano dalle planimetrie allegiate al presente calendario, del quale fanno parte integrante e sono indicate sul terreno mediante apposita tabellazione.

#### Art. 13 (Unità di prelievo della specie camoscio)

- CM 1, comprendente il comune di LA THUILE e i Comuni di MORGEX e LA SALLE sulla destra orografica della Dora Baltea;
  - CM 2, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di ARVIER posta sulla destra orografica della Dora Baltea;
  - CM 3, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di VILLENEUVE posta sulla destra orografica della Dora Baltea;
  - CM 4, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di AYMAVILLES posta sulla destra orografica della Dora Baltea;
  - CM 5, comprendente la porzione, posta sulla destra orografica della Dora Baltea, delle Giurisdizioni forestali di AOSTA e di NUS, fino al confine dell'AFV posto in sinistra orografica di Clavalitè;
  - CM 6, comprendente la porzione, posta sulla destra orografica della Dora Baltea, della Giurisdizione forestale di NUS, a partire dal confine dell'AFV posto in sinistra orografica di Clavalitè, e della Giurisdizione forestale di CHÂTILLON;
  - CM 7, comprendente la Giurisdizione forestale di ANTEY;
  - CM 8, comprendente la Giurisdizione forestale di VERRÈS;
  - CM 9, comprendente la Giurisdizione forestale di BRUSSON;
  - CM 10, comprendente i Comuni di HÔNE, PONTBOSET e CHAMPORCHER in destra orografica della Dora Baltea;
  - CM 11, comprendente la porzione della Giurisdizione forestale di GABY posta sulla sinistra orografica del torrente Lys, con esclusione del comune di FONTAINEMORE;
  - CM 12, comprendente i Comuni di PONT-SAINTMARTIN, DONNAS, PERLOZ, LILLIANES, BARD e FONTAINEMORE;
  - CM 13, comprendente i Comuni di SARRE, SAINTPIERRE, SAINT-NICOLAS e sinistra orografica del comune di AVISE;
  - CM 14, comprendente la sinistra orografica dei Comuni di SAINT-OYEN e ÉTROUBLES e il Comune di ALLEIN;
  - CM 15, comprendente la destra orografica dei Comuni di ROISAN, VALPELLINE, OYACE e BIONAZ e i Comuni di DOUES e OLLOMONT;
  - CM 16, comprendente la sinistra orografica dei Comuni di ROISAN, VALPELLINE, OYACE e BIONAZ;
  - CM 17, comprendente i Comuni di SAINTCHRISTOPHE, QUART e NUS.
- I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fanno parte integrante.

#### Art. 14

(Unità di prelievo della specie capriolo)

- CP1: Comuni di COURMAYEUR e PRÉ-SAINTDIDIER;
- CP2: Comune di LA THUILE;
- CP3: Comuni di MORGEX e di LA SALLE in destra orografica della Dora Baltea;
- CP4: Comuni di MORGEX e LA SALLE in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP5: Giurisdizione forestale di ARVIER in destra orografica della Dora Baltea;
- CP6: Giurisdizione forestale di ARVIER in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP7: Giurisdizione forestale di VILLENEUVE in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di SARRE;
- CP8: Giurisdizione forestale di VILLENEUVE in destra orografica della Dora Baltea;
- CP9: Giurisdizione forestale di AYMAVILLES, escluso il Comune di JOVENCAN;
- CP10: Giurisdizione forestale di AOSTA in destra orografica della Dora Baltea e il Comune di JOVENCAN;
- CP13: Territorio della Giurisdizione forestale di ÉTROUBLES, compresa l'ACS n. 3, e Comune di AOSTA in destra orografica del torrente Buthier;
- CP14: Giurisdizione forestale di VALPELLINE e Comune di AOSTA in sinistra orografica del torrente Buthier;
- CP15: Giurisdizione forestale di NUS in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di SAINTCHRISTOPHE;
- CP16: Giurisdizione forestale di NUS in destra orografica della Dora Baltea;
- CP17: Giurisdizione forestale di CHÂTILLON in sinistra orografica della Dora Baltea;



CP18: Giurisdizione forestale di CHÂTILLON in destra orografica della Dora Baltea;  
CP19: Giurisdizione forestale di ANTEY-SAINTANDRÉ escluso il territorio ricadente nell'ACS n.4;  
CP20: Territorio della Giurisdizione forestale di ANTEY-SAINT-ANDRÉ ricadente nell'ACS n. 4;  
CP21: Comune di AYAS;  
CP22: Comuni di BRUSSON e CHALLAND-SAINTANSELME;  
CP23: Giurisdizione forestale di VERRÈS in sinistra orografica della Dora Baltea;  
CP24: Giurisdizione forestale di VERRÈS in destra orografica della Dora Baltea;  
CP25: Comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN e di GRESSONEY-LA-TRINITÉ;  
CP27: Comune di GABY e ISSIME;  
CP28: Comune di FONTAINEMORE;  
CP29: Comuni di PONT-SAINT-MARTIN e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e Comuni di PERLOZ, LILLIANES e BARD;  
CP30: Comuni di Donnas e di PONT-SAINT-MARTIN in destra orografica della Dora Baltea;  
CP31: Comuni di HÔNE, CHAMPORCHER e PONTBOSET ed il territorio ricadente nella ACS n. 17.

#### Art. 15

(Unità di prelievo della specie cervo)

CE1: Comuni di COURMAYEUR, LA THUILE e PRÉ-SAINT-DIDIER;  
CE2: Comuni di MORGEX e LA SALLE;  
CE3: Giurisdizione forestale di VALPELLINE e territorio del comune di AOSTA in sinistra orografica del torrente Buthier;  
CE4: Giurisdizione forestale di ÉTROUBLES e territorio del comune di AOSTA in destra orografica del torrente Buthier;  
CE6: Giurisdizione forestale di NUS in sinistra orografica della Dora Baltea e territorio del comune di SAINT-CHRISTOPHE;  
CE7: Giurisdizione forestale di NUS in destra orografica della Dora Baltea;  
CE8: Giurisdizione forestale di CHÂTILLON in destra orografica della Dora Baltea;  
CE9: Giurisdizione forestale di CHÂTILLON in sinistra orografica della Dora Baltea ;  
CE10: Giurisdizioni forestali di BRUSSON e VERRÈS, limitatamente alla sinistra orografica del torrente Evançon;  
CE11: Giurisdizioni forestali di ARVIER, VILLENEUVE, AYMAVILLES nonché il territorio del comune di SARRE;  
CE12: Giurisdizione forestale di ANTEY-SAINTANDRÉ;  
CE13: Giurisdizioni forestali di GABY, PONT-SAINTMARTIN definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;  
CE14: Comuni di HÔNE, PONTBOSET e CHAMPORCHER definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

#### Art. 16

(Zone speciali di divieto di caccia alla coturnice)

Allo scopo di favorire l'incremento delle popolazioni di coturnice in alcune zone del territorio regionale, sono istituite le seguenti «Zone speciali di divieto caccia alla coturnice»:

- Zona speciale 1, con territorio nel comune di SAINTPIERRE, denominata «Grand Arpille»;
- Zona speciale 2, con territorio nei comuni di ALLEIN e ÉTROUBLES, denominata «Allein-Etroubles»;
- Zona speciale 3, con territorio nel comune di ÉMARÈ-SE, denominata «Emarèse»;
- Zona speciale 4, con territorio nel comune di GABY, denominata «Niel»;
- Zona speciale 5, con territorio nel comune di ISSIME denominata «San Grato».

In dette Zone Speciali è vietato l'esercizio della caccia alla coturnice.

I confini e le delimitazioni delle predette Zone risultano dalla planimetrie allegate al presente calendario del quale fanno parte integrante e sono indicate sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle riportanti la dicitura «Zone speciali di divieto caccia alla coturnice»

Art. 17  
(Norme finali)

Le disposizioni del presente calendario venatorio hanno validità fino all'emanazione del prossimo. Il controllo e l'applicazione delle presenti norme e disposizioni è affidata agli Agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta ed agli Agenti a ciò autorizzati dalla legge.

MODALITÀ DI PRELIEVO DELLE SPECIE CAPRIOLO, CERVO E CAMOSCIO PER LA STAGIONE DI  
CACCIA 2010-2011

Art. 1

(Modalità di annotazione dell'uscita individuale o collettiva per il prelievo di capriolo, camoscio e cervo)

In caso di uscita individuale il cacciatore titolare di Carnet A, assegnatario di fascetta/e deve annotare (forare) l'inizio dell'attività sul proprio Carnet oppure, nel caso di uscita collettiva (con cacciatori non appartenenti alla propria squadra), deve anche compilare l'apposita tabella annotando: la data di uscita, il nominativo delle altre persone con cui svolge l'attività con modalità selettiva.

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore titolare della fascetta/e attestante il diritto al prelievo/i di capi di camoscio, capriolo e cervo può avvalersi della facoltà di organizzare un'uscita collettiva con cacciatori titolari di carnet A, fino ad un massimo di tre persone componenti l'uscita collettiva, purché:

- a) tutti i partecipanti dell'uscita collettiva di caccia siano titolari di carnet A e non abbiano già svolto tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;
- b) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva annoti sul proprio carnet la data dell'uscita e il cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita;
- c) l'uscita collettiva sia effettuata esclusivamente nel territorio dell'unità gestionale in cui è designato l'abbattimento dei capi relativi alle fascette aperte, assegnate ai componenti l'uscita;
- d) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva non abbia superato le quote stagionali di cervidi o bovidi abbattibili.

Art. 2

(Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva occasionale)

L'uscita collettiva occasionale dovrà sempre essere condotta dimostrando da parte dei componenti l'uscita un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del capo/i individuato/i dalle fascette aperte fruite in collettiva, fermo restando:

- l'obbligo di annotare l'avvenuto abbattimento sul proprio carnet di caccia e di apporre la fascetta inamovibile al garretto del capo abbattuto da parte del singolo cacciatore autore del prelievo, che ha effettuato lo sparo.

Art. 3

(Modalità di utilizzo delle fascette per gli ungulati)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto di ogni capo abbattuto subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato per ogni specie oggetto di prelievo e riportano la dicitura individuante la specie, il sesso e la classe di età, secondo quanto riportato nella tabella allegata, in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio in corso, nonché un numero progressivo che corrisponde al territorio in cui deve avvenire il prelievo (ACS, settore di ACS, Unità di prelievo, Giurisdizione forestale o sua porzione, Comune).

All'atto dell'apposizione della fascetta si deve procedere all'asportazione della linguetta corrispondente al giorno e della linguetta corrispondente al mese, in cui avviene il prelievo e alla compilazione della relativa cartolina in ogni sua parte e la sua relativa consegna nei tempi e nei modi previsti dal vigente calendario da parte di chi ha effettuato l'abbattimento.

Le fascette smarrite, prima o durante la stagione venatoria, non verranno sostituite.

#### Art. 4

(Modalità di utilizzo delle fascette per i lagomorfi e i galliformi)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto (nel caso di lagomorfi) o all'ala (nel caso di galliformi) di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato, per lagomorfi e galliformi, e riportano un numero progressivo.

Ad ogni cacciatore sono consegnate due fascette inamovibili all'inizio della stagione venatoria. Le successive fascette inamovibili sono consegnate, ad ogni cacciatore, presso il Centro di controllo, in occasione del conferimento degli animali già prelevati, in numero pari al numero di animali abbattuti e mai superiore a due.

Nel caso in cui si utilizzi la fascetta di un eventuale compagno, il numero di quest'ultima deve essere segnato sul proprio Carnet de chasse.

Le fascette smarrite, prima o durante la stagione venatoria, non verranno sostituite.

#### Art. 5

(Unità di prelievo della specie capriolo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

#### Art. 6

(Unità di prelievo della specie cervo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo, ovvero settore di unità di prelievo, cui si riferisce la fascetta/e, che deve essere debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

#### Art. 7

(ACS, settori di ACS e unità di prelievo della specie camoscio)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'ACS, ovvero settore di ACS o nelle unità di prelievo della specie camoscio (CM), cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'art. 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

#### Art. 8

(Sanzioni)

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 64/1994 e dal calendario venatorio.

**Fonte:** BURVA n. 29 del 13/07/2010